



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del dr. Paolo Andrea Vassallo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7723 del R.G.A.C.C. dell'anno 2015, trattenuta in decisione nell'udienza del 13/10/2020, tenutasi secondo le modalità di trattazione scritta ex art. 221, co. 4, D.L. decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 rimessa al Giudice per la decisione all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente

TRA

SALINERI FRANCO, nato a Napoli il 16 novembre 1960 ed ivi residente alla Luca Giordano 107 (c.f. SLN FNC 60S16 F839F) e **ESPOSITO PATRIZIA**, nata a Napoli il 25 gennaio 1963 ed ivi residente alla Via Luca giordano n.107 (c.f. SPS PRZ 63A65 F839R), rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Amicarelli (c.f. MCR SRG 55E24 F839Q), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Napoli alla Via Pietro Mascagni 90 - 80128 giusta procura a margine dell'atto di citazione.

- ATTORI -

E

BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Verona, Piazza Nogara 2, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona n. 03700430238, in persona del procuratore speciale dott.ssa Elga Fontanini, quale società incorporante e successore universale di **BANCA POPOLARE DI NOVARA S.p.A.**, con gli Avv.ti Sabino Laudadio (LDD SBN 78A07 F839G, fax 0276009108, PEC s.laudadio@legalmail.it), Nicola Scopsi (SCPNCL63H15E463R, fax 0276001138, PEC nicola.scopsi@milano.pecavvocati.it) e Felice Laudadio (LDD FLC 47C11 B180F, PEC felicelaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, via F. Caracciolo n.15 giusta

1

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).



procura in calce alla comparsa di risposta.

- CONVENUTA -

CONCLUSIONI

All'udienza del 13/10/2020 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.

Per parte attrice: "Preliminarmente si chiede al Giudicante di rimettere la causa in istruttoria affinché il CTU rimoduli il piano di ammortamento applicando il tasso cosiddetto BOT ex art.117 comma 7 TUB, in sostituzione del tasso convenzionale, per le ragioni espresse negli atti difensivi, comprensivi di C.T.P. e nella presente comparsa conclusionale . Si chiede di accogliere le conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione e che qui integralmente si riportano per facilità espositiva: 1) IN VIA PRINCIPALE: a) Accertare e dichiarare la nullità della clausola del predetto contratto relativa alla determinazione degli interessi (convenzionali e moratori) siccome prevedente la corresponsione, ovvero la promessa di pagamento di interessi usurari, e, per l'effetto, dichiarare, ex art. 1815 c.c, che in relazione al mutuo per cui è causa non sono dovuti interessi; b) Per l'effetto, condannare la società convenuta alla restituzione in favore degli attori, in solido o ciascuno per quanto di ragione, delle somme da questi pagate a titolo di interessi in forza del mutuo impugnato di cui supra, nella misura di € 57.629,54= (calcolato alla data della perizia in atti, tenuto conto che il mutuo è attualmente in regolare ammortamento), o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione come per legge e/o in subordine, rideterminare all'attualità l'esatto dare/avere tra le parti, imputando i pagamenti effettuati indebitamente dagli attori tempo per tempo, al pagamento del capitale ancora dovuto in ragione del contratto di mutuo e, in caso di eccedenza delle somme illecitamente versate rispetto al capitale a scadere, restituire a favore degli attori la parte corrisposta ed eccedente; c) In ogni caso ed all'esito di quanto sopra, dichiarare dovuta la restituzione del solo residuo capitale prestato e ,quindi, delle rate a scadere composte dal solo capitale; 2) In via subordinata, rispetto a quanto richiesto al punto 1): a) Dichiarare nulla la clausola del contratto di mutuo determinativa degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346- 1418- 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. o per violazione



dell'art. 1322 e/o per violazione dell'art. 9 comma 3 Legge 192/1998, individuando nel tasso di interesse legale quello dovuto il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere; b) Per l'effetto, condannare la convenuta a restituire agli attori, in solido o ciascuno per quanto di ragione, le somme di danaro da essa incassate e non dovute e corrisposte a seguito della capitalizzazione composta per rate di ammortamento, determinando per l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti ab origine (scadute e scadenti); 3) In ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento in favore degli attori, in solido o ciascuno per quanto di ragione, dei danni non patrimoniali subiti (danni da ansia, danni da stress, danni alla vita di relazione, etc.), nella misura che sarà ritenuta equa dal Giudicante secondo il proprio prudente apprezzamento; 4) Con vittoria di spese e competenze di lite per le quali il procuratore si dichiara antistatario.”.

Per parte convenuta: “nel merito: - rigettare integralmente tutte le domande formulate dagli attori in quanto inammissibili, improcedibili, prescritte e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti e mandare assolto Banco Popolare Soc. Coop. da tutte le pretese formulate dagli attori; in via istruttoria: - dichiarare inammissibili e per l'effetto rigettare tutte le richieste istruttorie formulate dagli attori per i motivi esposti in atti; - in subordine, qualora venisse ammessa la consulenza ex adverso richiesta, nominare consulente tecnico d'ufficio il quale, esaminati atti e documenti di causa e in particolare il contratto di mutuo per cui è causa, accerti se la Banca ha applicato gli interessi corrispettivi e moratori in maniera conforme alle pattuizioni contenute nel suddetto contratto. in ogni caso: - condannare gli attori al pagamento delle spese ex art.96 c.p.c. per tutti i motivi esposti in atti”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.1. I sig.ri Salineri Franco ed Esposito Patrizia, avendo convenuto nel presente giudizio il Banco Popolare soc. coop., già Banca Popolare di Novara s.p.a., chiedono che venga accertato e dichiarato che la Banca avrebbe applicato interessi usurari in relazione al contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra le parti in data 27 settembre 2007, che la relativa clausola inerente la determinazione degli interessi convenzionali e moratori sarebbe nulla per detti motivi e, per l'effetto, che venga dichiarato che non sono dovuti interessi. Per l'effetto, gli attori chiedono la condanna della Banca alla restituzione delle somme pagate a titolo di interessi per l'ammontare di euro 57.629,54



e, in subordine, che venga rideterminato il corretto rapporto dare/avere tra le parti. Infine, gli attori chiedono che venga dichiarata dovuta la restituzione del solo capitale residuo prestato e dunque delle rate a scadere composte del solo capitale. In via subordinata, chiedono che venga dichiarata la nullità della clausola relativa agli interessi applicati al mutuo per indeterminatezza e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e che venga applicato il saggio di interesse legale. In ogni caso i sig.ri Salineri ed Esposito chiedono di vedersi risarcito anche il danno non patrimoniale subito.

1.2. A sostegno della pretesa gli attori premettono di aver stipulato, in data 27 settembre 2007, con la Banca Popolare di Novara S.p.A., un contratto di mutuo fondiario ipotecario a tasso fisso per tutta la durata del finanziamento (avente n. Rep. 2573 e n. Racc. 1841), dell'importo originario di € 150.000,00= (Capitale nozionale) e durata 15 anni, da corrispondere a mezzo n. 180 rate mensili consecutive e posticipate, secondo il metodo dell'ammortamento alla francese, comprensive di capitale ed interessi. Espongono che il mutuo in oggetto è in regolare ammortamento, avendo sin qui i mutuatari corrisposte tutte le rate come da originario piano di ammortamento. Lamentano l'indeterminatezza e indeterminabilità – ex artt. 1346 c.c., 1418 c.c., 1174 d.lgs. n.385/1993 – del tasso applicato. Sostengono che l'ISC indicato in contratto risulta scorretto con conseguente necessità di procedere al ricalcolo degli interessi, sostituendo al tasso convenzionale con la formula matematica ex art.117 TUB comma 7, rimodulando conseguenzialmente il piano di ammortamento. Si dolgono infine dell'usurarietà del Mutuo - L.108/96; L. 24/2001; Art. 644 c.p.; art.1815 comma 2 c.c.

1.3. La Banca convenuta, costituitasi in giudizio, sostiene in fatto e in diritto l'infondatezza delle pretese avversarie di cui chiede il rigetto.

2.1. Le domande attoree sono infondate. Va premesso che le doglianze attoree possono essere raggruppate in due principali tematiche riguardanti la validità delle pattuizioni contenute nel mutuo con sistema di ammortamento “alla francese”: a) la problematica della nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto per errata indicazione dell'ISC e/o per violazione del divieto di anatocismo del mutuo con ammortamento alla francese; b) la questione della usurarietà delle pattuizioni in conseguenza del calcolo dell'intero carico economico previsto e prevedibile e dunque di tutti gli interessi, spese e commissioni, considerate nel loro complesso e non singolarmente, indipendentemente quindi dal momento del loro pagamento.



2.2. Iniziando ad analizzare le pretese attoree sotto il profilo della denunciata usurarietà del contratto di mutuo oggetto di causa, va premesso che, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebitto e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni. In tal senso si è espressa la maggioritaria giurisprudenza di merito (si vedano, tra le tante: Trib. Cagliari, 16/6/2015; Trib. Milano, 21/10/2014; Trib. Ferrara, 5/12/2013, tutte su www.ilcaso.it).

Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8883 (che in contrasto con Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n.2543 ha ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione dove la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia" (cfr. Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013; Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941) precisando che "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta".

Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19597 (cfr. "onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel



periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto").

2.3. Ciò posto deve rilevarsi come l'allegazione di parte attrice, sebbene puntuale, sia radicalmente inattendibile, fondandosi su dei criteri di verifica del superamento del tasso-soglia di cui alla legge n. 108 del 1996 non conformi alla relativa disciplina.

Invero l'attrice, rimandando alle risultanze contenute nella "perizia" di parte redatta in vista della presente controversia (cfr. All. 3 dell'atto di citazione), lamenta l'usurarietà sotto due diversi profili: in primo luogo sostiene che il tasso complessivo moratorio derivante dal cumulo di interessi corrispettivi con gli interessi di mora, anche per le rate scadute, sfiorerebbe il tasso soglia (infatti, Tasso corrispettivo 6.62% + Tasso mora 7,62% = Tasso promesso 14,24% all'atto della convenzione; Tasso soglia alla data della convenzione 8,87%). In secondo luogo ipotizzano che qualora dopo soli 34 giorni dalla erogazione del mutuo, i mutuatari, avessero voluto estinguere anticipatamente il mutuo, avrebbero dovuto pagare la somma complessiva, a titolo di interessi e penali, di Euro 3.899,33, ossia, in buona sostanza, il 2,599% del capitale dopo soli 34 giorni, cui corrisponde un TAN del 27,90%, e, considerando che il tasso soglia di riferimento (lii trimestre 2007) per i mutui ipotecari a tasso fisso era pari al 8,865%, ritengono che, anche per tale ragione, il contratto di mutuo de quo sia affetto da usura originaria

2.4. Le doglianze sono in radice destituite di fondamento sia perché, ai fini del calcolo del TEG, non sono rispettose delle modalità di calcolo dettate tempo per tempo dalla Banca d'Italia (in spregio del cd. principio di simmetria: cfr. Cass. Sez. U -, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018) sia perché finiscono per "contaminare" il calcolo del TEG procedendo ad una sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e moratorio nonché con l'ammontare della commissione di estinzione anticipata del mutuo ed altri oneri eventuali.

3.1. Analizzando il primo genere di doglianza, l'infondatezza della stessa emerge per la manifesta erroneità del criterio di determinazione del TEG tramite la sommatoria dei tassi di interesse corrispettivo e moratorio.

3.2. Sul tema della sommatoria dei tassi d'interesse si sono soffermati quasi tutti i Tribunali di merito i quali in via maggioritaria - per vero ormai univoca - si sono espressi nel senso di escludere il metodo della sommatoria nella valutazione di usura.



Invero, nessuna norma di legge, né la sentenza di Cassazione n. 350/2013, consentono di operare la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia (in particolare, la sentenza citata si limita al contrario a sancire la possibilità che anche il tasso di mora singolarmente considerato sia usurario). In sostanza, quindi, entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Anche là dove, come frequentemente avviene, le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata, rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano, logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo. In sostanza, quindi, un cumulo del tasso corrispettivo e del tasso di mora potrebbe rilevare non in riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia (come invece sostenuto dalla difesa attorea), ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario, al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all'inadempimento del mutuatario e alla conseguente applicazione degli interessi di mora, sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale, comporti in termini percentuali un superamento del tasso soglia (Trib. Milano 28.1.2014, 22.5.2014 e 8.3.2016; Trib. Lecce 25.9.2015; Trib. Reggio Emilia 25.2.2015; Trib. Chieti 23.4.2015; Trib. Trani 10.3.2014; Trib. Napoli 28.1.2014 e 15.9.2014; Trib. Venezia 15.10.2014; Trib. Pescara 30.4.2015; Trib. Taranto 17.10.2014; Trib. Treviso 12.11.2015; Trib. Ferrara 16.12.2015; Trib. Bologna 24.2.2016; Trib. Ivrea 26.2.2016; Trib. Padova 27.4.2016; Trib. Napoli 20.6.2016; Trib. Agrigento 20.6.2016; v. anche Tribunale di Napoli nord, sentenza n. 939 del 20 giugno 2016 secondo cui: "Addizionare il tasso moratorio al tasso corrispettivo e sottoporre al vaglio del superamento del tasso soglia il dato derivante dalla somma



aritmetica dei tassi significherebbe non cogliere la differente natura delle due previsioni pattizie come sopra richiamate che restano autonome l'una dall'altra - almeno con riferimento al profilo del rispetto del tasso soglia - e solo occasionalmente interdipendenti atteso che "in materia finanziaria l'interesse, nel momento stesso in cui si rende disponibile (ovvero alla scadenza di pagamento), diventa capitale... irrilevante ai fini dello scrutinio sull'usura è la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso usurario, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un "non tasso" od un "tasso creativo", in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili alla parte mutuataria"); "Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacchè i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati".

3.3. Ciò posto, è del tutto infondata la tesi per cui la sommatoria sarebbe imposta dalla applicazione degli interessi moratori sull'intera rata di mutuo comprensiva di interessi. La questione è stata definitivamente chiarita da Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 15/01/2019, dep. 17/10/2019), n.26286: al riguardo, premesso che è pur sempre "al valore complessivo e non ai soli punti percentuali aggiuntivi che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso di interesse moratorio effettivamente applicato e percepito" la Suprema Corte ha osservato che sia nella fase dell'incaglio"- secondo il gergo bancario - del passaggio a sofferenza e a seguito della "chiusura" del rapporto (id est, se la banca avesse esercitato il potere di recesso unilaterale) "ciò che accade in concreto è che il cliente, dal giorno in cui diviene moroso, è tenuto a corrispondere anche lo spread che costituisce la maggiorazione convenzionale degli interessi moratori" e pertanto "non si determina alcun "cumulo" effettivo. Gli interessi corrisposti dal cliente moroso sono tutti di natura moratoria, sia per quel che concerne



la maggiorazione prevista dal contratto nel caso di ritardato pagamento, sia per la parte corrispondente, nell'ammontare, agli interessi corrispettivi previsti "prima della mora" ma che, per effetto di quest'ultima, ha cambiato natura, così come testualmente disposto dall'art. 1224 c.c..... Una volta costituito in mora, gli interessi che il cliente è tenuto a corrispondere hanno tutti natura moratoria, a prescindere dai criteri negoziali di determinazione del tasso convenzionale di mora. Ed è così sia nel caso il cui il rapporto sia stato definitivamente "chiuso", sia quando il rapporto è ancora pendente". Poiché dunque in caso di applicazione degli interessi moratori, questi si sostituiscono agli interessi corrispettivi e non si aggiungono, con la conseguenza che non si applicano mai contemporaneamente la sommatoria non è ipotizzabile come criterio di calcolo del teg e non si verifica nemmeno in considerazione del fatto che gli interessi di mora sono dovuti su tutte le somme maturate e non pagate.

3.4. L'osservazione che precede consente di rilevare la manifesta infondatezza della doglianza che l'attrice muove alla legittimità del mutuo sotto il profilo della pratica anatocistica che la clausola determinativa dell'applicazione interesse moratorio celerebbe.

È da osservare in primo luogo che l'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute, espressamente prevista dal contratto di mutuo, essendo conforme all'art. 3 della delibera CICR del 9.2.2000, legittimata dall'art. 120 TUB a disciplinare l'anatocismo nei rapporti bancari, non solo non possa essere reputata illegittima ma nemmeno possa influire sulla determinazione del tasso effettivo, essendo anatocismo ed usura fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati. Tale delibera, infatti, prevede espressamente previsto che "Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica".

In tali casi, pertanto, la rata scaduta e non pagata costituisce un unicum sul quale vanno calcolati gli interessi moratori; unicum rispetto al quale non è più possibile distinguere e considerare separatamente la quota capitale e la quota interessi corrispettivi.

Soltanto nell'ipotesi di risoluzione del contratto (per inadempimento del mutuatario),



gli interessi di mora vanno calcolati sul capitale residuo depurato degli interessi corrispettivi non ancora maturati.

Pertanto, nel contratto di mutuo con obbligo di restituzione rateale, non viola il divieto di capitalizzazione degli interessi la pattuizione negoziale in base alla quale gli interessi di mora vanno calcolati sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi; tale pattuizione neppure determina alcun tipo di sommatoria dei due tassi di interesse, che restano sempre tra di loro alternativi.

3.5. Va altresì ricordato - in relazione all'andamento fisiologico del contratto - l'orientamento sostanzialmente unitario della giurisprudenza di merito che - facendo leva su varie argomentazioni - esclude la produzione di anatocismo nel metodo di ammortamento a rata fissa (c.d. "alla francese"). Il piano di ammortamento a rata costante ("francese") prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o con altra periodicità) e per tutta la durata dell'ammortamento una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito di ammortamento il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale sia per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale: dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il corrispettivo dell'uso del denaro, mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale erogato. In ogni rata, la quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo al termine di ciascun periodo di ammortamento e la quota capitale rimborsata per differenza tra l'ammontare della rata e gli interessi di periodo; il calcolo degli interessi sul capitale residuo comporta che gli interessi si riducano progressivamente di rata in rata in ragione dell'ammortamento del debito capitale, che - nella invarianza della rata - viene rimborsato per quote capitali crescenti.

3.6. Sebbene possa dirsi in astratto che la composizione della rata evidenzia il meccanismo dell'interesse composto (interesse liquidato sul capitale in scadenza) l'applicazione di interessi composti non necessariamente conduca alla violazione del precetto di cui all'art. 1283 c.c. (cfr. App. Torino, Sez. I, 14.5.2019, n. 807; App. Torino, Sez. I, 21.5.2020 n. 544).

L'art. 1283 c.c. vieta infatti la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. In altri termini, si ha anatocismo per gli effetti dell'art.



1283 c.c. soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via ricorsivamente.

Il metodo "alla francese" comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti (così Trib. Torino, 21.3.2017, n. 1524; conf. Trib. Arezzo 24.11.2011; Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Pescara 10.4.2014, Trib. Siena 17.7.2014, nonché ABF Milano 21.1.2013 n. 429 e ABF Napoli 25.2.2014 n. 1127).

In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (cfr. Trib. Arezzo 24.11.2011).

La capitalizzazione composta nei contratti di credito è quindi del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione delle modalità di esecuzione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.

Se, dunque, l'ammortamento alla francese non comporta capitalizzazione degli interessi, non si applicano, in via generale, le prescrizioni formali imposte dall'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000.

4.1. Ciò posto, è largamente infondato il secondo profilo di denunciata usurarietà del tasso effettivo calcolato sulla base della valorizzazione della commissione di estinzione anticipata.

Per vero la questione è stata oggetto di approfondimento peritale nel presente processo mediante ammissione di consulenza tecnica d'ufficio che, su richiesta del giudice, ha



sviluppato uno scenario contabile che ha portato a determinare che la predetta clausola è usuraria ex lege 108/96 laddove il mutuatario decidesse di estinguere anticipatamente il mutuo sino alla rata n.28, in quanto si arriverebbe ad un TAEG con inclusione della CEA del 9,283% (allegato n.3) e quindi superiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni in oggetto. L'ausiliare ha altresì rilevato che nelle simulazione elaborate si è potuto riscontrare che a far data dalla rata n° 29 anche in applicazione della CEA il Tasso Effettivo Globale pattizio non risulta essere usurario.

4.2. Gli sviluppi contabili prospettati ed ipotizzati da parte attrice e dagli attori non possono tuttavia condurre alla sanzione di usurarietà del mutuo. È opportuno sottolineare che "la fattispecie della cd. usura oggettiva (presunta), o in astratto, è integrata a seguito del mero superamento del tasso-soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di uno ,spread sul TEGM; posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicchè — se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo — il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016).

Pertanto, "può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica - l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016).



Ed in effetti, "l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice — chiamato a verificare il rispetto della soglia anti-usura — non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016).

Da quanto detto deriva che "alle istruzioni della Banca d'Italia deve riconoscersi natura di norme tecniche autorizzate, in quanto il criterio di calcolo in esse indicato appare di per sè congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia frutto di scelte razionali e ragionevoli; conseguentemente devono ritenersi destituite di fondamento le censure di usura fondate su metodologie di calcolo diverse da quelle adottate dalla Banca d'Italia nelle apposite istruzioni" (cfr. Trib. Napoli Nord sez. III, 04/03/2019, n. 619; Tribunale Milano sez. VI, 03/07/2018, n.7465).

4.3. Sono pertanto inappropriate le metodologie di calcolo del "tasso effettivo di mora", costruite in analogia con il concetto di TAEG.

Tali operazioni sono infatti sconosciute alla normativa, sia primaria che regolamentare, e non hanno alcuna attendibilità scientifica e giuridica, conducendo ad un risultato privo di significato. In realtà, infatti, la formula per il calcolo del TAEG esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese collegate all'erogazione del credito, esclusi oneri fiscali (cfr. Direttiva 2008/48/CE, allegato I, e Provv. Banca d'Italia 28/3/2013). Essa pertanto quando è riferita al momento della pattuizione richiede la conoscenza in via anticipata degli interessi da pagare e ciò non è evidentemente possibile per quelli di mora, dei quali non si conosce ex ante né la base di calcolo, né la durata.

La pretesa, quindi, di calcolare un tasso effettivo di mora al momento della conclusione



del contratto di mutuo non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrinsecamente impossibile ed assolutamente priva di attendibilità.

Analogamente è del tutto arbitrario ipotizzare un pagamento del mutuatario ad una certa data, in ritardo rispetto ad una determinata scadenza contrattuale, e calcolare il relativo TAEG, comprendente anche la mora così maturata e pagata e ciò per due motivi. In primo luogo nel caso di specie non è stato documentato, che il mutuatario abbia effettivamente pagato una o più rate in ritardo, di modo che l'allegazione di parte attrice si risolve in una astratta ipotesi di scuola.

Inoltre, in tal modo la parte può costruire a suo piacimento il TAEG, semplicemente ritardando più o meno il momento dell'ipotetico pagamento e quindi aumentando la somma pagata a titolo di mora. Così operando, tuttavia, la misura del TAEG non dipenderebbe più dalle pattuizioni delle parti, ma dalla scelta unilaterale del mutuatario di pagare con un determinato ritardo una o più rate. In altri termini la condotta di una sola parte potrebbe determinare l'applicazione di un TAEG usurario. Tale conclusione tuttavia è incompatibile con un ordinamento giuridico ragionevole, il quale deve consentire ai consociati la possibilità di conoscere in modo certo e preventivo il precetto normativo, tanto più quando esso è presidiato da importanti sanzioni, anche penali, come nel caso dell'usura. L'esigenza di certezza, inoltre, si presenta ancora più intensa per il soggetto imprenditore, il quale opera in un mercato concorrenziale e deve essere in grado di operare scelte negoziali consapevoli, alla luce di prevedibili costi e ricavi. Le evidenziate esigenze, invece, sarebbero inevitabilmente frustrate ove l'inadempimento protratto del mutuatario al suo obbligo di rimborso potesse costituire condotta idonea a trasformare la misura del tasso pattuito da lecita ad illecita, addirittura anche con conseguenze penali per il creditore. Tale interpretazione è anche l'unica conforme alla normativa europea, che ha introdotto la nozione di TAEG nell'ambito del credito al consumo. In primo luogo, infatti, l'art. 3 della direttiva 2008/48/CE - in materia di contratti di credito ai consumatori - definisce il costo totale del credito, sulla cui base si calcola il TAEG, come la sommatoria di "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza". Poiché è evidente che il creditore non possa essere a conoscenza della eventuale mora del debitore, ne deriva che tale onere è escluso dal TAEG. Inoltre l'art.



19.3 della stessa direttiva prevede espressamente che il calcolo del TAEG "è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito", il che esclude la mora del debitore. Infine l'art. 19.2 della stessa direttiva esclude dal calcolo del TAEG "eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito". Si deve quindi concludere che nell'attuale assetto normativo, nel quale non è normato, né rilevato, il TAE di mora, è possibile confrontare il tasso soglia solo con il tasso nominale di mora, mentre non è possibile calcolare un TAEG che comprenda anche gli interessi di mora

4.4. Dalla seconda prospettiva (connessa e consequenziale alla precedente) si deve evidenziare che la pattuizione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo, prevista in caso di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto, in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà (Tribunale Roma sez. XVII, 27/09/2018, n.18278).

Per questo, nella determinazione del tasso effettivo globale, l'esclusione della penale di anticipata estinzione dal calcolo del tasso usurario è espressamente stabilita dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura della Banca d'Italia, nell'aggiornamento dell'agosto 2009, vigente all'epoca della stipula di entrambi i finanziamenti di cui è causa (punto C4: "Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica") (cfr. sul punto Tribunale Pescara, 31/12/2018, n.1943).

L'obbligazione di pagamento nascente dalla clausola penale non si pone, infatti, in diretta connessione con le obbligazioni principali reciprocamente assunte dalle parti; la somma conseguibile a detto titolo non è pertanto idonea a integrare i profitti illegittimi richiesti per la configurazione del delitto di usura, a meno che le parti non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo, attraverso un simulato e preordinato inadempimento (Cassazione penale, sez. 11, 25/10/2012, n. 5683).



La previsione di una commissione per estinzione anticipata non riguarda, in altri termini, un effetto che consegue direttamente alla stipula del contratto di mutuo, bensì un effetto che può scaturire nel momento in cui si verificano eventi che esulano dalla regolare esecuzione del contratto medesimo (Tribunale Pescara, 31/12/2018, n.1943; Tribunale di Trento, sentenza n. 51 del 15/01/16; Trib. Torino 28.3.2016; Trib. Roma 16.6.2016 e 10.11.2016; Trib. Brescia 30.9.2016; Trib. Trento 15.1.2016; Trib. Reggio Emilia 12.5.2016; Trib. Bergamo 29.11.2016; Trib. Marsala 14.6.2016; Trib. Mantova 26.L2016; Trib. Treviso 11.2.2016; Trib. Padova 5.10.2015).

Il principio sotteso all'intera disciplina antiusura impone, peraltro, la raccolta ed il confronto dei soli dati omogenei, giuridicamente ed economicamente (cfr. Cass. S.U. 16303/18), per cui il relativo importo di una penale non potrà essere incluso tra le voci rilevanti ex lege 108/96, attesa la disomogeneità tra la penale de qua e le spese che concorrono alla individuazione del tasso soglia (Tribunale Pescara, 31/12/2018, n.1943; Trib. di Ferrara, sent., 16.12.2015 I n.1131; Tribunale Trani, 19/06/2017).

A tale proposito, è opportuno ribadire che di recente le Sezioni Unite della Cassazione hanno sottolineato, in materia di usura, come la "indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale (...) disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi" (Cassazione civile sez. un., 20/06/2018, n.16303).

4.5. Sostenere, allora, che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di "tasso sommatoria" fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale.

Gli interessi attengono alla fase "fisiologica" del finanziamento: essi remunerano la Banca per il prestito richiesto dal mutuatario e hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il 'costo del denaro' per il mutuatario; la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (Tribunale Pescara, 31/12/2018, n. 1943).

Ipotizzare una sommatoria di questi addendi pare essere ancora più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, in relazione ai quali si



propone una valutazione distinta rispetto agli interessi corrispettivi (Tribunale Pescara, 31/12/2018, n. 1943).

4.6. Con particolare riguardo, poi, alla problematica della rilevanza usuraria dei c.d. “oneri eventuali” (tra cui certamente vi è la commissione di estinzione anticipata) al momento della conclusione del contratto, tali oneri esprimono un peso economico e finanziario nullo, e proprio per questo non sono in grado di determinare il superamento del limite oltre il quale è configurabile l'usura oggettiva ex art. 644, comma 3, c.p. Affinché gli oneri eventuali assumano rilevanza ai fini della verifica del TEG dell'operazione, la sola pattuizione contrattuale è insufficiente; allo stesso modo, è irrilevante un ipotetico worst case.

Gli oneri de quibus devono invece essere conteggiati ai fini del calcolo del TEG se e nella misura in cui si rendano effettivamente applicati (cfr. sentenza del 13/10/2017 del Tribunale di Torino (su www.ilcaso.it): “L'art. 644 c.p. attribuisce, è vero, rilevanza alla sola 'promessa'. Il fatto che, nei finanziamenti a rimborso graduale, di cui è figura paradigmatica il mutuo, la 'promessa' genera un debito di interessi corrispettivi relativamente certo, sia pure a esigibilità differita secondo le scadenze del piano di rimborso, e di effettivo impatto economico sul costo del credito. (...) Il nesso tra 'promessa', programma negoziale e ragionevole certezza dell'indebitamento non si estende al caso di deviazione dal programma, ossia agli oneri derivanti dall'inadempimento del contratto o dalla chiusura anticipata del piano di rimborso. (...) Per essere rilevante, dunque, anche l'onere eventuale deve essere ragionevolmente certo, come gli interessi corrispettivi, e non semplicemente possibile e per essere certo occorre che si siano verificate le condizioni per la sua applicabilità. (...) Non si dà dunque questione di scenari possibili, tanto meno di worst case, di cui nessuna delle norme scrutinate reca menzione. (...) Che la verifica d'usura nei finanziamenti a utilizzo flessibile si faccia a posteriori è argomento inconcludente ai fini che ne occupano. Come anzidetto, anche nel mutuo, la verifica di usura deve farsi ex ante, per i soli costi che sono ragionevolmente certi al momento della conclusione del contratto perché dipendenti dalla regolare esecuzione del programma negoziale. Deve farsi a posteriori, e in relazione all'effettivo applicato, se dal ritardo e dalla conseguente maturazione della mora vuol trarsi la dimostrazione che il TEG in corso di contratto ha superato la soglia d'usura. Egualmente, l'anticipata estinzione del finanziamento è



necessaria, se vuol trarsi la conclusione che il limite di usurarietà degli interessi è stato superato per effetto dell'addebito della penale di risoluzione. Coerentemente col generale criterio di riparto della prova ex art. 2697 c.c., è dunque onere del cliente dimostrare che il contratto concluso con TEG contenuto nei limiti della soglia d'usura s'è evoluto in contratto usurario in corso di esecuzione, per l'applicabilità di interessi moratori (penali, spese per inadempimento ecc.) o per altra causa (...)"

4.7. Ciò posto, nel caso di specie parte attrice deduce - ed il consulente d'ufficio ha verificato - l'usurarietà del contratto di mutuo in esame effettuando una mera simulazione di estinzione del mutuo per morosità non realizzatasi o comunque non realizzatasi nelle modalità prospettate nella simulazione.

Ne consegue l'erroneità delle metodologie di calcolo utilizzata dagli istanti in quanto, ai fini della verifica dell'usurarietà del contratto, non vanno calcolate le remunerazioni, le commissioni e le spese meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri non verificatisi: invero l'incidenza della penale per estinzione anticipata può essere valutata, ai fini dell'individuazione del TAEG e della sua conformità alla soglia di riferimento, esclusivamente a valle, dunque se e quando dovesse concretizzarsi l'ipotesi. E a tal fine non potrebbe procedersi ad una mera somma delle percentuali, ma occorrerebbe individuare il TAEG considerando per un verso l'intervallo di tempo in concreto trascorso tra l'erogazione del prestito e la sua restituzione e per altro verso il concreto ammontare delle somme corrisposte dal mutuatario fino al momento dell'estinzione in aggiunta al capitale (cfr. Tribunale di Palermo del 5.6.2018 n. 2726). Ne deriva che, nel caso di specie, la denunciata usura - in quanto fondata su metodi di calcolo errati - non può in alcun modo riscontrarsi.

5.1. Va infine effettuata una considerazione conclusiva ed assorbente. Parte attrice lamenta l'usurarietà del tasso di interesse che si verifica con il concorso degli interessi di mora ed invoca l'applicazione dell'art. 1815 c.c. con conseguente trasformazione del mutuo da oneroso in gratuito, chiedendo la ripetizione di tutti gli interessi ed altri oneri.

Anche sotto tale profilo, tuttavia, la domanda attorea non potrebbe comunque trovare accoglimento.

5.2. Invero in relazione alla questione su quali siano le conseguenze del superamento



delle soglie usurarie da parte dei soli interessi di mora all'orientamento minoritario di merito che riteneva che il mutuo debba considerarsi gratuito (cfr. Corte appello Bari, sez. II, 04/06/2018, n. 990; Tribunale Bari 02 febbraio 2018 Tribunale Ferrara 20 aprile 2018 Tribunale Chieti 24 agosto 2017 Tribunale Benevento 26 luglio 2017 in il caso.it e - sebbene alquanto inconsapevolmente - Cassazione Civile, Sez. filtro, 4 ottobre 2017, n. 23192) si contrappone la giurisprudenza di merito assolutamente prevalente che ritiene invece che "se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, la nullità ex art: 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi " (così Trib. Reggio Emilia 24 febbraio 2015; vedi anche, tra le tante, Trib. Palermo 12/12/2014, Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014, Trib. Brescia 24/11/2014, Trib. Cremona ord. 30/10/2014, Trib. Taranto ord. 17/10/2014, Trib. Venezia 15/10/2014, Trib. Roma 16/9/2014, Trib. Milano 22/5/2014 e ord. 28/1/2014, Trib. Verona 30/4/2014, Trib. Trani 10/3/2014, Trib. Napoli 28/1/2014). In tal caso l'applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c. non comporta la gratuità del finanziamento ma unicamente la pronuncia di nullità della clausola relativa agli interessi moratori ex art. 1419 c.c. (cfr. Tribunale Siracusa 10 febbraio 2017, Tribunale Como 11 ottobre 2017 in il caso.it).

Si sostiene che "Dalla distinzione ontologica e funzionale tra gli istituti, discende la necessità di isolare le singole clausole dal corpo del regolamento contrattuale ai fini della declaratoria di nullità, o meglio, di riconoscere che l'unico contratto di finanziamento contiene due distinti ed autonomi paradigmi negoziali destinanti ad applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: uno fisiologico e finalizzato alla regolamentazione della restituzione rateale delle somme mutate; l'altro solo eventuale ed in ipotesi di patologia del rapporto, nel caso di inadempimento del mutuatario, evenienza al verificarsi della quale è ragionevole ritenere che diversamente si atteggi la volontà delle parti. Da ciò discende che l'eventuale nullità della seconda pattuizione, relativa al caso di inadempimento ed alla patologia del rapporto, non pregiudica la validità della prima pattuizione, relativa alla fisiologia del rapporto " (Trib. Reggio Emilia 24 febbraio 2015, cit.)

Cassazione civile, sez. I, 15/09/2017, n. 21470 - sebbene riferita al tasso di interessi intra ed extra fido entrambi corrispettivi - ha stabilito che "in tema di contratto di conto



corrente bancario, qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento extra fido e interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all'altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto" affermando che "la sanzione dell'art. 1815 c.c., comma 2, dunque, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano".

Tale ultima impostazione è stata poi affermata nella ordinanza della Corte di Cassazione n. 27442/2018 che - sebbene in un obiter dictum contenuto nella parte finale - precisa: "Reputa nondimeno opportuno questo Collegio aggiungere che, nonostante l'identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l'applicazione dell'art. 1815, comma secondo, cod. civ. agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa".

Anche la citata Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, n.17447 aderisce fermamente all'orientamento che esclude la conversione del mutuo in gratuito in caso di usurarietà del solo tasso di interesse moratorio. Afferma al riguardo la Corte: "Per non ingenerare equivoci deve sottolinearsi che tale situazione è ben distinta e diversa da quella che inconferentemente la società ricorrente sembra ipotizzare e cioè che gli interessi moratori rilevino nel sindacato usurario per il sol fatto di essere stati promessi/convenuti oltre soglia (tesi della potenzialità, che consentirebbe al contraente di dolersi della pattuizione di interessi moratori a prescindere dal suo attuale inadempimento). In altre parole, preso atto della ricorrenza di un doppio tasso, uno attuale, quello corrispettivo, ed uno sospensivamente condizionato al ritardo e da esso decorrente, quello moratorio, si porrebbe in tal caso il problema della sorte della pattuizione relativa a tale secondo tasso che comporta costi solo eventuali: problema che la giurisprudenza di questa Corte risolve sanzionando la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori ove determinati ad un tasso sopra soglia e non già come preteso dal ricorrente trasformando forzosamente, a vantaggio



dell'inadempiente, il contratto da oneroso a gratuito. Ragionando in via ipotetica - perchè si ripete, nel caso di specie, neppure si pone il problema della richiesta di pagamento di costi eventuali - la capacità in potenza moratoria degli interessi (eventuali) verrebbe risolta colpendo esclusivamente la relativa pattuizione: Cass., 15/09/2017, n. 21470”.

La questione risulta ormai risolta da Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19597 che, in continuità con l’orientamento largamente maggioritario espresso in altri precedenti della Suprema Corte per cui “la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi”, ha chiarito che “Realizzatosi l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente; cade l'interesse ad agire per l'accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato; i parametri di riferimento dell'usurarietà restano quelli esistenti al momento della conclusione del contratto che comprende la clausola censurata”.

5.3. Alla tregua di tale orientamento, cui si intende aderire, deve pertanto ritenersi che alla eventuale usurarietà degli interessi moratori non possa conseguire la non debenza anche di quelli corrispettivi (non usurari), atteso che l'art. 1815, II comma, c.c. delinea la nullità della sola clausola che prevede interessi usurari, dovendosi interpretare la successiva precisazione "e non sono dovuti interessi" non come esclusione della debenza di qualsiasi altro tipo di interesse previsto da altre clausole pur conformi a legge, ma piuttosto come divieto, in ottica sanzionatoria, di sostituzione alla clausola nulla di una misura degli interessi minore (interessi nella misura legale o interessi nei limiti del tasso soglia), quindi come esclusione dell'operatività dell'ordinario meccanismo sostitutivo o integrativo previsto dagli artt. 1339 e 1419, II comma, c.c. Poiché pertanto i due tassi afferiscono a due clausole ben distinte ed autonome tra loro, ove solo la pattuizione relativa agli interessi di mora sia nulla, in ragione della distinzione sopra rilevata, il vizio di nullità non si estende alla clausola di determinazione degli interessi corrispettivi.

5.4. Ciò posto, va osservato che parte istante non ha né dedotto né provato di aver pagato in concreto gli interessi moratori pattuiti asseritamente usurari né penali di estinzione anticipata, con ciò contravvenendo al consolidato orientamento della



Suprema Corte, dal quale non sia ha motivo di discostarsi, secondo cui la parte attrice deve assolvere all'onere della prova che grava sul creditore istante ex art. 2033 cc, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e quindi sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa)" (cfr. Cass. sent. n. 1146/03; Cass. sent. n. 22872/2010 ribadito dalle sentenze n. 7501 del 14/05/2012 e nr. 9201/2015 e di recente da Cassazione civile sez. I , - 21/12/2018, n. 33321).

Anzi e per converso, sono gli stessi attori a dedurre che "il mutuo in oggetto è in regolare ammortamento, avendo sin qui i mutuatari corrisposte tutte le rate come da originario piano di ammortamento"

Pertanto anche ammettendo che le metodologie di calcolo prospettate da parte attrice siano corrette, non risulta dedotto né provato che alcuna somma sia stata corrisposta a titolo di interessi moratori o commissioni di estinzione. Ne deriva che la domanda di accertamento negativo e ripetizione deve essere rigettata anche sotto tale diverso profilo.

5.5. Ne potrebbe nel caso di specie - ammettendo la correttezza (nella fattispecie esclusa) dei criteri offerti da parte attrice - procedersi ad un accertamento (mero) della potenzialità usuraria della pattuizione del tasso di interesse di mora in caso di futuro inadempimento.

Va invero osservato che la clausola di cui all'art. 3 del contratto di mutuo prevede la c.d. clausola di salvaguardia per cui il tasso di mora va comunque applicato "nel rispetto della L. 108/96" (cfr. contratto di mutuo in atti), che determina il limite degli interessi moratori entro il limite del tasso soglia vigente.

Tale clausola, infatti, ha la funzione di evitare che il tasso di mora superi la soglia stabilita delle norme in materia di usura con l'inserimento, all'interno del contratto, di una pattuizione che pone un limite percentuale oltre il quale la Banca si impegna a non applicare il tasso di mora.

In tema, un recente arresto della Suprema Corte ha affermato la nullità della clausola di salvaguardia, perché in frode alla legge ex art. 1344 c.c., quando, interpretato il contratto alla luce del complesso delle previsioni testuali e della condotta delle parti, anche successiva alla stipulazione sia risultato diretto ad eludere una norma imperativa (Cass., n. 12965/16).



La Corte precisa che non vi è alcuna differenza tipologica fra un contratto che preveda o anche solo consenta il superamento del tasso usurario ed un altro che preveda o ipotizzi la riconduzione al limite legale, ma che già in concreto ometta di restituire una sua costante sensitività al predetto principio e che costituisca principio costante, infatti, che il giudice deve collegare e confrontare fra loro le frasi e parole al fine di chiarire il significato, tenendo altresì conto del comportamento, anche posteriore ed esecutivo, delle parti (Cass., n. 19779/2014).

In altri termini, la clausola di salvaguardia può essere considerata nulla soltanto quando il giudice accerti in concreto che la banca, applicando tassi di mora superiori al tasso usurario, abbia omesso di conferire un significato reale al principio della riconduzione del tasso entro il limite di legge, trattandosi piuttosto di una clausola diretta unicamente ad eludere una norma imperativa, in violazione dell'art. 1344 c.c.

Si consideri che nella fattispecie la Suprema Corte ha affermato la natura fraudolenta della clausola di salvaguardia contenuta in un contratto di apertura di credito in conto corrente, dove l'efficacia e l'operatività della stessa veniva in gioco solo allorché il cliente avesse contestato le annotazioni in conto dei tassi usurari ad ogni sua chiusura trimestrale o annuale, sì da avere diritto alla restituzione del supero da parte della banca. Tale meccanismo unitamente alla "condotta delle parti, anche successiva alla stipulazione" rendevano il diritto al rimborso del supero oltre soglia come una facoltà rimessa al cliente, il quale doveva muovere una formale contestazione alla banca al momento della notificazione dell'estratto conto ovvero alla chiusura del conto corrente, come del resto era avvenuto nel caso in esame.

Diverso è il meccanismo della clausola di salvaguardia contenuta nel contratto di mutuo oggetto del presente giudizio, la quale è in grado di ridefinire automaticamente i tassi d'interesse nei limiti legali contemplati dalla soglia usuraria in caso di sconfinamento sopravvenuto in seguito alla conclusione del contratto. In tale ipotesi la clausola deve considerarsi del tutto legittima, proprio in quanto la clausola di salvaguardia opera automaticamente ogniqualvolta i tassi d'interesse in origine pattuiti superino la soglia usuraria, impedendo in radice la percezione da parte della banca di interessi usurari.

Pertanto, a fronte dell'inserimento della clausola di salvaguardia e del fatto che non è stata fornita dimostrazione della concreta applicazione o il pagamento di tassi di mora



o commissioni di estinzione anticipata eccedenti il limite previsto dalla Legge n. 108 del 1996, non è possibile rilevare, nel caso in esame, alcun fenomeno di nullità della medesima clausola neanche sotto il profilo della mera potenzialità usuraria della clausola.

5.6. Sono pertanto del tutto infondate le deduzioni di parte attrice che sostengono - sulla base di una errata lettura della pronunzia della Corte di Cassazione SS.UU. sentenza n.19579 del 18.09.2020 - che nella fattispecie si imporrebbe il “mero accertamento” della usurarietà e della nullità delle pattuizioni contenute nel contratto di mutuo: la usurarietà “mera o potenziale” del mutuo in esame è in radice esclusa proprio dalla clausola con cui in ogni caso la Banca si vincola al rispetto della legge n. 108/96. Detta clausola determina infatti l’insussistenza di quello “stato di incertezza oggettiva” che giustificerebbe una pronunzia di “mero accertamento”.

5.7. Deve poi ritenersi - in disaccordo con una certa lettura della pronunzia citata - che la configurabilità di un “mero accertamento” della nullità di una clausola o di un contratto - come mero fatto scisso dalla tutela che detta nullità comporta - non possa essere ipotizzabile nel nostro ordinamento.

5.8. Non pare invero giuridicamente configurabile una simile domanda ricordandosi che secondo costante giurisprudenza le azioni di mero accertamento in cui l'accertamento stesso, anzichè avere un valore pregiudiziale come in tutte le altre azioni di cognizione, esaurisce lo scopo del processo, possono avere ad oggetto, al pari di ogni altra forma di tutela giurisdizionale contenziosa, soltanto i diritti e non anche i fatti, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge” (Tribunale di Genova 25 marzo 2015).

Gli stessi principi di diritto espressi dalla Suprema Corte in relazione alle azioni di accertamento mero escludono l'ammissibilità dell'azione di mero accertamento negativo di un fatto o di un diritto non esercitabile posto il noto orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale 'la tutela giurisdizionale è tutela dei diritti (art. 24 Cost., art. 2907 c.c., artt. 99 e 278 c.p.c.). I fatti (quale è anche la nullità di un contratto o una clausola) possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 c.c.) e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Solo in casi eccezionali predeterminati per legge, possono essere accertati dei fatti separatamente dal diritto che l'interessato pretende di fondare su di essi (Cass. n.



17165 del 27/07/2006; Cassazione civile sez. II, 12/12/2017, n.29712).

Non sono perciò proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto dell'accertamento giudiziario solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza. Analogamente nel nostro sistema processuale non sono ammissibili questioni di interpretazione di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto' (Cassazione Civile 20 dicembre 2006 in Mass. Gi.. civ., 2006, 12).

Se ciò è vero, deve allora richiamarsi il principio per cui nell'azione di ripetizione dell'indebito l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di pagamento rappresenta un mero antecedente logico della domanda di restituzione della somma corrisposta e non già l'oggetto di un'autonoma domanda di accertamento negativo: pertanto, nel caso in cui la domanda di ripetizione debba essere rigettata per mancanza della prova dell'asserito pagamento l'attore non ha interesse alla pronuncia sull'accertamento negativo del debito, trattandosi di una domanda del tutto diversa, per "petitum" e "causa petendi". Il principio è affermato in giurisprudenza da Cassazione civile sez. trib., 02/02/2007, n.2298 e richiamato da Tribunale sez. VI , - Genova, 12/05/2016 e Tribunale Livorno sez. I, 12/07/2017, n.758 in materia di rapporti bancari.

6.1. Venendo all'ulteriore gruppo di doglianze su cui si fonda l'iniziativa attorea aventi ad oggetto l'asserita erronea quantificazione dell'I.S.C./T.A.E.G., va osservato che, il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che "La Banca, in ottemperanza a quanto disciplinato dalla nuova delibera, ha indicato l'ISC nella misura del 7,1351%. Lo scrivente come già brevemente sopra esposto, ha ricalcolato l'ISC addivenendo che lo stesso è pari al 8,097% con una difformità quindi di 0,9619%."

6.2. Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la difformità tra il tasso di interesse indicato in contratto e quello effettivo risultante dal piano d'ammortamento giammai può comportare la nullità per indeterminatezza delle clausole che determinano il tasso di interesse ai sensi degli artt. 117 e T.U.B..

6.3. Sotto tale profilo è bene premettere che l'art. 125 bis comma 6 TUB non può certamente applicarsi alla presente fattispecie in cui il contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della norma, non ha ad oggetto un contratto di credito al consumo



ed è comunque di importo superiore a 75.000 euro. (art, 122 TUB).

6.4. Ciò chiarito, l'Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Tale indicatore, introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE, è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del 4/03/2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, "a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima".

L'ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.

Premesso che nella fattispecie in discussione non ricorre la fattispecie dell'omessa indicazione del TAEG/ISC, va osservato che parte degli interpreti e della giurisprudenza hanno riportato la predetta regolamentazione nell'ambito dell'art. 117 TUB specificamente ritenendo che l'indicazione di un TAEG/ISC errato, poiché inferiore a quello effettivo, incorrerebbe nella sanzione di cui al comma 7° dell'art. 117 (ricalcolo interessi al tasso BOT) in relazione al comma 6°, il quale dispone che "sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati".

Altra parte della dottrina e della giurisprudenza, che questo giudicante condivide, dissente espressamente da tale indirizzo rilevando che "l'ipotetica erronea indicazione del TAEG/ISC non comporta la nullità della clausola né ai sensi dell'art. 1346 c.c. né ai sensi dell'art. 117 TUB, esulando la fattispecie concreta dalle ipotesi tassative previste dalle suddette disposizioni normative. Nel caso di specie, tassi e costi del mutuo sono chiaramente e specificamente pattuiti per iscritto e non vi è applicazione di condizioni diverse da quelle pubblicizzate. L'indicatore sintetico di costo non è infatti un ulteriore tasso o costo dell'operazione ma rappresenta un dato sintetico che



riassume i costi pattuiti. L'erronea indicazione di tale dato non incide sulla validità della pattuizione dei singoli costi che lo compongono ove naturalmente tali costi siano stati validamente convenuti” (cfr. Trib. Monza 13.12.2016); “L'ISC è un dato ‘costruito’ sul TAN, ossia mediante la sommatoria al tasso nominale degli ulteriori oneri e costi collegati all'erogazione del credito, quale costo complessivo del mutuo. Ontologicamente diversi, tale diversità non è espressione dell'assunta indeterminatezza del tasso di interesse, costituendo l'ipotesi fisiologica per avere l'ISC la funzione di rappresentare il costo finale complessivo del mutuo rispetto al TAN che individua solo il tasso di interesse al netto di altri oneri.” (cfr. Trib. Verbania 396/2016).

Ma, in analoghi termini anche le decisioni di ABF n. 9403 del 21.10.2016 Collegio Milano e n. 4953 del 26.5.2016 Collegio Roma, che hanno entrambe sottolineato e ribadito che: “Sul punto, va premesso che il c.d. ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi. Dunque, la sua erronea indicazione, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo. Ebbene, mentre per i tassi ed i prezzi propriamente intesi, soccorre la disposizione di cui all'art. 117, sesto comma, TUB, ai sensi della quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”, con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125 bis, TUB, la quale sancisce, fra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione. Tale disciplina, tuttavia, è specificamente circoscritta alla clientela consumatrice, così come del resto ne è esclusa – avuto riguardo anche alle altre disposizioni del Capo II del Titolo VI, TUB, in materia di trasparenza nel credito al consumo – l'applicazione ai contratti relativi “ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento” [art. 122,



primo comma, lett. e), TUB]. Alla luce di quanto precede, dunque, deriva che la norma de qua risulta nel concreto inapplicabile, sia soggettivamente (non essendo l'istante un consumatore), sia oggettivamente (essendo, quello per cui è controversia, un rapporto di mutuo edilizio). Né, del resto, le medesime conseguenze invocate dalla ricorrente possono, come si è detto, desumersi sulla scorta dell'applicazione dei commi sesto e settimo dell'art. 117 TUB, atteso che la disciplina in essi contenuta non ha nulla a che vedere con la tematica qui controversa, e cioè quella dell'ISC/TAEG e delle conseguenze della sua erronea indicazione in contratto. D'altra parte, se così non fosse, non si comprenderebbe il senso della previsione di cui all'art. 125 bis, commi sesto e settimo, TUB: ove, infatti, le medesime conseguenze scaturissero dall'applicazione dell'art. 117, commi sesto e settimo, TUB (che contiene disposizioni relative alla generalità dei contratti bancari), il legislatore non avrebbe avuto ragione alcuna di prevedere, nello specifico settore del credito al consumo, una disciplina ad hoc relativamente al TAEG. Invero, l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG, in un contratto non disciplinato dall'art. 125 bis TUB, può unicamente comportare conseguenze risarcitorie, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perché lo avrebbe stipulato con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente all'ISC/TAEG fossero state veritiere, ma apparentemente superiori).”

Entrambe dette decisioni, oltreché Trib. Bologna 28.6.2016 (est. Sbariscia), hanno conseguentemente escluso l'applicabilità dell'art. 117 TUB all'ipotesi di errata indicazione del predetto indice, in tutti i contratti non regolati dal capo II del Titolo VI, relativo al “credito ai consumatori” nell'ambito di applicazione definito dalle relevantissime esclusioni di cui all'art. 122.” (così Trib. Bologna 21.9.2017 est. Drudi, ma in analoghi termini anche Trib Bologna 26.6.2017 est. Arceri, 20.7.2017 est. Arceri, 14.12.2017 est. Drudi, 9.1.2018 est. Neri; conformemente, solo da ultimo, Trib. Modena 26.9.2017 est. Rimondini; Trib. Napoli 9.1.2018 est. Alinante).

6.5. Deve pertanto ritenersi in accordo con il succitato orientamento che l'eventuale erronea indicazione dell'ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.



Appare infatti evidente l'assoluta inconferenza del parametro normativo in esame a sostegno della tesi della nullità quale conseguenza dell'errata indicazione dell'ISC/TAEG. Ed invero l'art. 117, sesto comma, TUB, richiamato nel ricorso, sanziona con la nullità le "clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati".

Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile alla fattispecie in esame nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l'ISC che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Pertanto, l'errata indicazione dell'ISC/TAEG non può essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell'art. 117 TUB.

Né tanto meno risulta applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è da mettere in discussione (cfr. Trib. Roma 19.4.17 e Trib. Milano 26.10.17).

7.1. Va infine rilevato che parte attrice fonda la domanda di ripetizione di indebito sulla asserita l'illegittimità del metodo di ammortamento utilizzato nel contratto di mutuo per cui è causa (ammortamento c.d. francese), per contrarietà dello stesso all'art. 1284 cod. civ..

7.2. Al riguardo, non appare fuor luogo svolgere alcune considerazioni di carattere generale sulla costruzione dei sistemi di ammortamento nei contratti di mutuo, onde chiarirne le modalità di funzionamento.

In particolare, giova ricordare che - nei contratti di mutuo in cui la restituzione del prestito è fatta in modo graduale nel tempo - il debitore paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale. Segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti: A) la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo; B) la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito.

Ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote capitale vanno ad estinguere il debito, generando - di rata in rata - un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.



Di rata in rata, quindi, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitali possono essere costanti (metodo di ammortamento c.d. uniforme, caratterizzato dal fatto che le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti) oppure variabili (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese, in cui ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui - essendo la quota interesse comunque decrescente - la quota capitale è invece crescente).

7.3. Laddove, come nel caso di specie, il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito; 2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento; nonché 3) il numero dei periodi di pagamento. La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell'unica rata costante capace di rimborsare quel prestito (euro x al tasso d'interesse y) con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti (ad esempio, z). In altri termini, la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali: il rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.

Individuato l'ammontare della rata costante ne segue la determinazione del piano di ammortamento, di modo che, da un lato, si abbia comunque l'estinzione dell'intero capitale (sicché la somma delle quote capitale contenute in tutte le rate deve corrispondere all'importo originario del prestito), nonché, dall'altro, che con il pagamento della rata siano riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata si riferisce.

Secondo il metodo dell'ammortamento c.d. francese, una volta individuato (sulla base della formula matematica di cui sopra) l'ammontare della rata costante, la costruzione del piano di rimborso procede quindi secondo i seguenti passaggi, e cioè: 1) si calcolano gli interessi sul debito iniziale e si determina la quota interessi della prima rata; 2) si sottrae la quota interesse così individuata dalla rata costante e si ricava per differenza la quota capitale della prima rata; 3) la quota capitale di tale prima rata si porta in detrazione dal debito iniziale e si ottiene il debito residuo; 4) sul debito residuo rinveniente dalla prima rata si calcola la quota interessi della seconda rata; 5) dalla rata



costante si ricava per differenza la quota capitale della seconda rata; 6) la quota capitale della seconda rata va a ridurre il debito residuo sui cui si calcola la quota interessi della terza rata, e così di seguito fino all'ultima rata.

7.4. Ciò posto, le osservazioni che precedono aiutano a comprendere come le contestazioni sollevate dagli attori in ordine alla legittimità del metodo di ammortamento c.d. francese nascano in realtà da una non esatta comprensione di tale *modus operandi*.

Invero, dalla ricostruzione sopra operata risulta evidente come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi. Il metodo francese comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de)gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Né il mutuante ha la possibilità di incidere sulla costruzione del piano di ammortamento o di determinare la suddivisione della rata tra quota capitale e quota interessi, essendo tale suddivisione già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo, definizione risultante dall'applicazione della formula matematica sopra citata.

7.5. La giurisprudenza di merito oramai pressoché unanime reputa che tale forma di ammortamento non provochi alcuna forma di capitalizzazione, con la specificazione che l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento "alla francese" la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 cc. (cfr. Trib. Mantova 11.3.2014; Trib. Siena 11.7.2014; Trib. Pescara 10.4.2014 ; Trib. Milano 5.5.2014; Trib. Ferrara 5.12.2013; Trib. Lecce 16.9.2014).



7.6. Ne consegue, altresì, che neppure può configurarsi la violazione dell'art. 1284 cod. civ. (disposizione invocata dagli istanti).

Infatti, a prescindere da ogni rilievo circa la confusione - sottesa alla doglianza spiegata - tra tasso pattuito ed il costo materiale dell'operazione di prestito (che potrebbe risultare maggiore laddove il contratto contemplasse il ricorso all'interesse composto e quindi alla capitalizzazione degli interessi, da valutarsi nei limiti di cui all'art 1283 cod. civ.), è appena il caso di rilevare come la circostanza che il sistema di ammortamento c.d. francese non dia comunque luogo ad alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi esclude anche, di conseguenza, alcuna discordanza tra il tasso pattuito per iscritto e quello eventualmente effettivo (cfr. sentenza Tribunale sez. I S.Maria Capua V. del 21/02/2012).

7.7. In definitiva il piano di ammortamento a rate costanti non importa indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò tout court in contrasto con il divieto di anatocismo, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente (v. anche Cass. Sez. I, 11400/2014: "la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia"). Quanto alla maggiore o minor convenienza, sotto il profilo del complessivo importo a titolo di interessi che sarà corrisposto dal mutuatario all'esito del rientro, di un piano di ammortamento a rate costanti rispetto ad un piano a rate variabili, essa rientra fra le valutazioni discrezionali che orientano nella scelta fra i vari mutui offerti dal mercato (anche secondo il valore che ciascuno attribuisce all'utilità di assicurarsi rate mensili non soggette a vistose oscillazioni), e non dipende invece da surrettizio maggior costo rispetto a quello



dichiarato per effetto di anatocismo implicito

7.8. È dunque da escludersi qualsivoglia indeterminatezza ovvero inadempimento o comportamento scorretto da parte della banca che sembra profilarsi nelle allegazioni degli attori – alla luce delle seguenti considerazioni.

Il piano di ammortamento, riporta analiticamente la composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, che costituisce la base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata; mentre il totale dovuto dal mutuatario costituisce banalmente il prodotto fra l'importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, ed in modo ugualmente banale, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l'importo totale degli interessi dovuti.

Come si vede, il piano di ammortamento fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate), tanto più che si tratta di mutuo a tasso fisso, il che esclude la configurabilità di un “effetto sorpresa” in fase di rimborso; in particolare la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo) è chiaramente determinata; mentre non si vede in base a quale riferimento normativo si possa richiedere la prospettazione di regimi finanziati alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato. Si deve concludere che gli elementi forniti consentivano l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, non essendo stato concretamente prospettato o dimostrato un vizio di formazione del consenso né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica, che l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo, che comunque sono esplicitate nel contratto, e che l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto.

Infatti secondo l'insegnamento della Corte di Legittimità il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo



matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione (v. Cass. n. 25205/14).

In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento - che costituisce parte integrante del contratto - , le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né assumono rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio.

Venendo pertanto al punto focale delle contestazioni relative al piano di ammortamento, si deve osservare sul piano generale che quando si fa riferimento a concetti tratti dalla matematica finanziaria è necessario che degli stessi sia esplicitato il riferimento giuridico e che sia individuabile un risultato giuridicamente rilevante conseguente alla loro applicazione. In difetto tale riferimento si risolve nell'impropria invocazione dell'autorità, su una questione eminentemente giuridica, di conclusioni che si assumono scientificamente fondate in un altro ambito del sapere.

Nello specifico, sulla questione dell'anatocismo – o sommatoria tra le due voci di interessi – si è già detto. E' evidente, peraltro, poiché l'anatocismo viene fondato solo sulla formula matematica adottata per il calcolo delle singole rate, che in ogni caso manca il suo presupposto essenziale, un pregresso debito per interessi sul quale si possa ipotizzare la produzione di ulteriori interessi.

La contestazione in effetti si risolve nella mera affermazione della maggiore gravosità del piano di ammortamento determinata dal fatto che gli interessi sono esigibili via via che maturano nel corso dell'ammortamento del mutuo e non al momento della sua estinzione, e dal fatto che la banca non è obbligata a far credito al mutuatario anche del loro importo ma al contrario può fare propria, dal momento in cui il mutuatario è obbligato a corrisponderli la naturale fecondità del corrispondente importo monetario, che le è reso disponibile per altri impieghi.

Tale fenomeno però non ha nulla a che vedere con l'anatocismo ma costituisce una conseguenza naturale delle modalità determinate in contratto per l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario, non sussistendo alcun divieto di prevedere



l'esigibilità immediata degli interessi maturati nel corso dell'ammortamento, come si desume anche dalle disposizioni del codice civile che dettano una disciplina specifica dell'obbligazione di pagamento degli interessi (art. 1820, art. 2948 n. 4).

In conclusione restano valide le ragioni, già esposte, sulla cui base si deve escludere che l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse, l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contrario, la violazione del divieto di anatocismo.

8.1. Le considerazioni che precedono portano all'integrale rigetto delle domande attoree, ivi compresa quella risarcitoria che postula la non riscontrata illegittimità del mutuo o del comportamento della Banca.

8.2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, secondo il Decreto 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014 nella misura aggiornata sulla base del DM n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018

Competenza: **Giudizi di cognizione innanzi al tribunale**
 Valore della Causa: **Indeterminabile - complessità media**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 2.025,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.349,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 2.492,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 3.409,00
Compenso tabellare	€ 9.275,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 9.275,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 1.391,25
Spese imponibili	€ 200,00
COMPENSO LIQUIDATO	€ 10.866,25



8.3. Seguendo lo stesso criterio, vengono poste le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in atti, definitivamente a carico di parte attrice.

8.4. Non può essere accolta l'istanza relativa alla lite temeraria. La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza delle argomentazioni (Cassazione civile, sez. un., 20/04/2018, n. 9912).

Nella fattispecie la condotta processuale di parte attrice si arresta a livello di mera infondatezza della pretesa, per quanto manifesta.

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

- 1) RIGETTA le domande proposte da Salineri Franco ed Esposito Patrizia;
- 2) CONDANNA da Salineri Franco ed Esposito Patrizia, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore di Banco Popolare soc. coop., che liquida in complessivi € 10.866,25 (di cui € 200,00 per spese non documentabili € 9.275,00 per compensi di avvocato ed € 1.391,25 per rimborso forfettario ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014, n. 55) oltre Iva e Cpa come per legge e se dovute;
- 3) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in atti, definitivamente a carico di parte attrice.

Napoli lì 13/01/2021

Il Giudice



dr. Paolo Andrea Vassallo

